Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

VIDIMAZIONE DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO: LE PRASSI VANNO ADEGUATE ALLE REGOLE, O LE REGOLE VANNO ADEGUATE ALLE PRASSI?

A cura della Dott.ssa Stefania Pallotta e della Dott.ssa Valentina Vattani

Vidimazione dei registri di carico e scarico. Ancora in atto l'incertezza del diritto ambientale.

Dopo l'entrata in vigore della revisione del T.U. ambientale, si è subito posto il problema della non concessa mora transitoria per adeguare la caotica confusione pregressa con le nuove regole dettate dalla modifica intervenuta sul punto specifico della normativa.

Noi – dal canto nostro – con due articoli pubblicati in data 10 febbraio 2008 abbiamo (sotto due diversi punti di vista sistematici) delineato una nostra comune interpretazione in base alla quale la rinnovata formulazione della norma oggi prevede in modo inequivocabile la vidimazione dei registri che era stata invece del tutto abolita dalla versione originaria del T.U. ambientale fino a pochi giorni or sono (e cioè fino a quando non è entrata in vigore la revisione che ha praticamente e radicalmente capovolto il principio, ripristinando una vidimazione che esisteva ne contesto del decreto 22/97). Abbiamo anche esposto il concetto in base al quale – a nostro avviso – si presentavano problemi per una mora transitoria non prevista e codificata.

Infatti, abbiamo ritenuto che se non vi possono essere incertezze sul fatto che dal 13 febbraio 2008 i registri già in uso, ma non vidimati, non potranno più essere utilizzati (per cui occorrerà presentare alla Camera di Commercio dei nuovi registri da numerare e vidimare), di contro alcuni dubbi sono sorti in merito a tutti coloro che sono ancora in possesso di registri vidimati dall'Agenzia delle entrate, ancorché il relativo obbligo di vidimazione fosse stato soppresso. La questione da noi proposta è stata la seguente: è ora possibile per le imprese continuare ad utilizzare, sino al loro esaurimento, i registri che sono stati vidimati dall'Agenzia delle entrate?

A nostro parere, una risposta in senso affermativo a tale quesito non potrebbe in realtà trovare un sostegno giuridico.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

In premessa, infatti, vi è da considerare il fatto che dal 29 aprile 2006 fino ad oggi la norma ha disposto il "non obbligo di vidimazione" del registro di carico e scarico; talché tutti coloro che hanno continuato a far vidimare i propri registri dall'Agenzia delle entrate l'hanno fatto di propria iniziativa ed al di fuori di una effettiva prescrizione di legge. A fronte di una tale constatazione sarebbe quindi già difficile poter pensare ad una qualche forma di proroga per un adempimento di fatto non previsto dalla legge… Inoltre, la modifica apportata all'art. 190, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006 ha – come sopra esposto – reintrodotto l'obbligo di vidimazione individuando, però, nelle sole Camere di commercio l'autorità competente ad assolvere tale compito in via esclusiva.

Per cui è da ritenere che a partire dal 13 febbraio 2008 solo i registri vidimati presso le Camere di commercio territorialmente competenti potranno essere considerati effettivamente validi ai fini delle disposizioni di legge.

In sintesi, quindi, in base al nuovo dettato normativo a nostro avviso si può trarre questa conclusione:

1) la vidimazione è ora necessaria ai fini della venuta ad esistenza del registro;
2) la vidimazione deve essere apposta dalle Camere di Commercio;
3) la gestione di tali registri è disciplinata dalle procedure e modalità previste per i registri IVA; vale a dire che i registri devono essere numerati progressivamente in ogni pagina, con l'indicazione pagina per pagina dell'anno cui si riferisce (ad es. per l'anno 2008 la numerazione progressiva dei registri deve essere effettuata indicando 2008/1, 2008/2 etc.). Per evitare, poi, una progressività illimitata, la numerazione deve ricominciare ogni anno da "1";
4) resta consentito l'utilizzo di fogli mobili formato A4; pertanto, si ritiene che essi possano essere usati se vidimati e numerati secondo le modalità sopra illustrate.

In base alle indicazioni fornite dall'UnionCamere nella nota del 29 gennaio 2008 n. 1467[(1)], i diritti di segreteria per la vidimazione dei registri – indipendentemente dal numero delle pagine - ammontano a 30,00 euro, ai sensi della voce 6 della tabella allegata sotto la lettera A al decreto ministeriale 29 agosto 2007.

[(1)] Nota pubblicata sul sito www.dirittoambiente.net - area rifiuti – nel contesto della risposta al quesito sulla tenuta dei registri di carico e scarico all'indomani dell'entrata in vigore delle modifiche apportate dal D. Lgs. n.4/2008 (risposta a cura di Valentina Vattani, pubblicata il 4 febbraio 2008).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Questa è stata la nostra interpretazione, che è stata redatta sulla base della lettura del testo di legge connesso ai principi generali ed alle regole di settore. In via di puro diritto.

Successivamente, registriamo una novità.

L'Ufficio legislativo del Ministero dell'Ambiente il 13 febbraio 2008 (il giorno dell'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) ha espresso alcune osservazioni sui problemi derivanti dall'immediata applicazione della modifica all'art. 190, 6° comma del D.Lgs. n. 152/2006, introdotta dall'art. 2, comma 24 *bis* del decreto legislativo n. 4/2008 in materia di vidimazione dei registri di carico e scarico.

Si tratta di una nota interna indirizzata alla competente Direzione del medesimo Ministero (e non di una circolare interpretativa), singolarmente resa pubblica con un comunicato stampa ufficiale del Ministero (fatto in verità inusuale). Dunque, non si tratta neppure di una circolare (atto che già in passato su queste pagine abbiamo ritenuto comunque e certamente non idonea ad integrare o modificare di fatto applicazione della legge in modo sostanziale).

La vicenda è - come sopra già espresso - nota: il D.Lgs. n. 4/2008 reintroduce l'obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico (prima eliminato dal decreto legislativo n. 152/06) e attribuisce la relativa competenza alle Camere di Commercio. Va ricordato che la recente norma impone *ex novo* l'obbligo di vidimazione dei registri venuto meno sotto la vigenza dell'originario testo del D.Lgs. n. 152/2006 e non sposta la titolarità di una competenza già assegnata ad altri soggetti nella prima formulazione del Testo unico ambientale.

Alla vigilia dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 4/2008, molte Camere di commercio hanno lamentato l'impossibilità materiale di far fronte, in tempi brevi, al notevole carico di lavoro derivante da questa neonata competenza. Pertanto, proprio per risolvere questa delicata situazione, nella nota sopra menzionata viene dichiarato che "il Ministero suggerisce e ritiene *ragionevole una applicazione* iniziale della nuova disciplina nel senso che le competenti amministrazioni ritengano ancora possibile l'utilizzo dei registri vidimati dagli uffici locali delle Agenzie delle entrate".

Di fronte ai problemi pratici segnalati dalle Camere di commercio e alle conseguenti difficoltà degli operatori del settore, il Ministero è quindi intervenuto con un atto ispirato dalla *Realpolitik*. Ancora una volta, dunque, in materia ambientale assistiamo a un fenomeno già sperimentato: le regole si adeguano ai fatti e non i fatti alle regole. Non ne fa mistero la nota stessa, che dichiara apertamente

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

di tenere in considerazione "le comprensibili difficoltà organizzative cui potrebbero andare incontro le Camere di commercio a fronte della necessità di procedere alla vidimazione entro la data di legge".

Al di là dell'analisi dello stretto dettato normativo, preso atto del tentativo di trovare una soluzione a un problema concreto (evidentemente per mancanza di una mora transitoria espressa), suscita perplessità una nota ministeriale che si presenta come un aggiustamento di un testo legislativo, in sostituzione di una disciplina transitoria che non c'è. E ciò neppure con una circolare ministeriale ma con la singolare esternazione pubblica di un carteggio interlocutorio interno al Ministero.

Attendiamo quello che accadrà, nella speranza che non si aggiunga incertezza alla confusione già esistente. Infatti, le osservazioni del Ministero si chiudono con una indicazione non rassicurante: «Ferme restando le prerogative e le iniziative che adotteranno i soggetti competenti, l'ulteriore utilizzo dei precedenti registri vidimati, nelle more dell'organizzazione del servizio da parte delle Camere di commercio, potrebbe essere consentito entro un termine limitato e ragionevole (per esempio, tre o sei mesi) o alternativamente consentito fino ad effettivo esaurimento». Pertanto, in base a questa indicazione, non risulta chiaro entro quale termine sia consentito l'utilizzo di registri vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Tre mesi, sei mesi, oppure fino ad esaurimento dei registri già vidimati? In aggiunta, non si evince come effettivamente ci si dovrà comportare in quelle realtà dove le Camere di commercio più efficienti sono state in grado di ottemperare subito ai nuovi compiti attribuiti dalla normativa.

Sorge il dubbio che ci risiamo con norme non chiare, circolari ministeriali applicative ed il fiorire di circolari di enti locali che a loro volta interpretano le norma nazionale in modo diverso zona per zona. Ci rendiamo conto che interpretare ed applicare la legge sulla base della lettura della legge può comportare – come ormai accade sistematicamente da anni nel campo della normativa ambientale – poi una serie di problemi pratici e quotidiani. E che occorre – per la vivibilità sociale – cercare rimedi in sede di interpretazioni che – appunto – adeguano la norma alla realtà delle cose ed ai problemi operativi. Ma un conto è l'interpretazione del diritto, ed un conto è la prassi di rendere flessibile il diritto per le realtà cogenti.

Noi sul punto di principio restiamo della nostra opinione. Anche se ci rendiamo conto che l'impatto operativo causato da questa nuova norma non sarà realisticamente semplice da assorbire.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

È auspicabile - comunque - che atti, comprensibilmente diretti a risolvere problemi organizzativi degli uffici competenti alla vidimazione, si traducano quanto meno in indicazioni chiare e univoche per gli operatori del settore e per gli organi di controllo.

Stefania Pallotta e Valentina Vattani

Pubblicato il 18 febbraio 2008

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248